

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 220

La disposizione del secondo comma dell'articolo [2560](#) del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.